



Per garantire la trasparenza  
e la tua pensione integrativa.



## ADESIONE A COMETA DI UN LAVORATORE GIÀ IN FORZA ALL' AZIENDA

**Tempistiche in caso di adesione di un lavoratore già in forza all'azienda**  
(lavoratore che già lavora presso l'azienda e solo successivamente decide di aderire a Cometa)

Ricevimento della domanda di adesione*	Inizio Contribuzione a Cometa	Contributi	TFR
Dic, Gen, Feb	Apr	<b>ENTRO IL 20 LUGLIO</b> (dunque i primi contributi, comprensivi della quota di iscrizione di €. 5,16, andranno conteggiati sulle competenze di aprile e versati unitamente ai contributi di maggio e giugno entro il 20 del mese di luglio)	Versamento dal mese di compilazione della domanda
Mar, Apr, Mag	Lug	<b>ENTRO IL 20 OTTOBRE</b> (dunque i primi contributi, comprensivi della quota di iscrizione di €. 5,16, andranno conteggiati sulle competenze di luglio e versati unitamente ai contributi di agosto e settembre entro il 20 del mese di ottobre)	Versamento dal mese di compilazione della domanda
Giu, Lug, Ago	Ott	<b>ENTRO IL 20 GENNAIO</b> (dunque i primi contributi, comprensivi della quota di iscrizione di €. 5,16, andranno conteggiati sulle competenze di ottobre e versati unitamente ai contributi di novembre e dicembre entro il 20 del mese di gennaio)	Versamento dal mese di compilazione della domanda
Set, Ott, Nov	Gen	<b>ENTRO IL 20 APRILE</b> (dunque i primi contributi, comprensivi della quota di iscrizione di €. 5,16, andranno conteggiati sulle competenze di gennaio e versati unitamente ai contributi di febbraio e marzo entro il 20 del mese di aprile)	Versamento dal mese di compilazione della domanda

*\*per "ricevimento della domanda da parte dell'azienda" si intende la data apposta dall'azienda - che si ricorda deve essere rigorosamente quella del giorno di consegna del modulo all'azienda - sulla domanda di adesione (ultima data in basso a sinistra). Essa è l'unica utile per la determinazione della decorrenza contributiva.*

informa

COMETA



# ADESIONE A COMETA

## DI UN LAVORATORE NEO ASSUNTO

### Tempistiche in caso di adesione di un lavoratore neo-assunto

(lavoratore appena assunto in azienda oppure lavoratore già in forza presso aziende che, cambiando contratto, iniziano ad applicare il CCNL Metalmeccanico Federmeccanica.)

Può consegnare la domanda di adesione successivamente al periodo di prova.

Contributi	TFR
Contributi lavoratore e azienda dal mese successivo al mese in cui ha compilato la domanda di adesione	Versamento TFR dal mese di compilazione della domanda

## LE VOCI DI CONTRIBUZIONE

La contribuzione a Cometa è composta di diverse voci:



**DAL 01 GIUGNO 2017**

**IL CONTRIBUTO AZIENDA VERSATO A COMETA PASSA AL 2% grazie al rinnovo Ccnl firmato da FIM FIOM UILM**

## COME CALCOLARE I CONTRIBUTI

I lavoratori iscritti a Cometa possono scegliere di versare il solo TFR, oppure oltre a questo, una percentuale della retribuzione convenzionale.




	Contribuzione minima definita dal CCNL	Contribuzione volontaria superiore
Azienda	1,20% -1,40% -1,60% retribuzione convenzionale	
TFR	Lavoratori con prima occupazione successiva il 28-04-1993	6,91% retribuzione utile al calcolo del TFR
	Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28-04-1993	2,76% retribuzione utile al calcolo del TFR
Lavoratore	1,20% -1,40% -1,60% retribuzione convenzionale	Percentuale libera retribuzione utile al TFR

### DAL 01 GIUGNO 2017

- **IL CONTRIBUTO AZIENDA VERSATO A COMETA PASSA AL 2% grazie al rinnovo Ccnl firmato da FIM FIOM UILM**

### Retribuzione convenzionale

Compongono la retribuzione convenzionale (alla quale si applica l'aliquota dell'1,20% in vigore nel mese cui si riferisce la contribuzione secondo il livello di inquadramento dei singoli lavoratori):

 <b>Per qualsiasi aderente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ minimi tabellari (comprensivi dall'1/1/2000 dell'indennità di contingenza) del livello di inquadramento del singolo lavoratore</li> <li>▶ E.D.R.</li> </ul>	
 <b>in caso di lavoratori inquadrati al 7° livello</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ minimi tabellari</li> <li>▶ E.D.R.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ ▶ elemento retributivo per la 7a categoria</li> </ul>
 <b>in caso di lavoratori con qualifica di quadro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ minimi tabellari</li> <li>▶ E.D.R.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ ▶ l'indennità di funzione quadri</li> </ul>

**Retribuzione mensilizzata:** per i lavoratori inquadrati nella qualifica impiegatizia e comunque per i lavoratori con retribuzione mensilizzata la base imponibile (salvo quanto specificato nella sezione Voci non utili ai fini del calcolo della retribuzione convenzionale) si calcola sulla retribuzione convenzionale mensile.

**Retribuzione oraria:** per i lavoratori retribuiti a ore la base imponibile si ottiene moltiplicando l'importo orario della retribuzione convenzionale (calcolato con il divisore orario 173) per il numero delle ore effettivamente lavorate, retribuite o indennizzate nel corso del mese (salvo quanto specificato nella sezione Voci non utili ai fini del calcolo della retribuzione convenzionale).

# VOCI NON UTILI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

Voci non utili ai fini del calcolo della retribuzione convenzionale:

- ▶ Ore di lavoro straordinario
- ▶ Festività retribuite cadenti in giornate non lavorative
- ▶ Ex festività 4 novembre
- ▶ Indennità sostitutiva di ferie, permessi per riduzione di orario ed ex festività non godute
- ▶ Indennità di mancato preavviso
- ▶ Assenze a qualsiasi titolo per le quali l'azienda non corrisponde né retribuzione né anticipazioni di trattamenti economici per conto di Enti terzi (ad es. INPS), rientrano in questa fattispecie i permessi e le aspettative non retribuite, gli scioperi, il servizio di leva, etc...
- ▶ Periodi di mancata prestazione indennizzata dalla C.I.G. (ordinaria e straordinaria)
- ▶ Assenze per malattia ed infortunio cadenti fuori dalle fasce di trattamento economico contrattualmente previste
- ▶ Assenze per maternità facoltativa

Sono invece utili al calcolo della retribuzione convenzionale tutte le ore ordinariamente retribuite e/o indennizzate non comprese tra quelle in precedenza indicate.

## CASI PARTICOLARI

### Tredicesima e quattordicesima

- ▶ La tredicesima è considerata una mensilità aggiuntiva, su di essa dunque vanno calcolate le tre quote – azienda, lavoratore e TFR.
- ▶ La quattordicesima mensilità non è prevista dal contratto metalmeccanico. Nel caso in cui, per accordo aziendale, essa venga ugualmente erogata e rientri nella retribuzione utile al TFR, diventa base imponibile TFR. In questo caso viene calcolata sempre la quota TFR, la quota lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore abbia scelto la contribuzione dell'1,24% o percentuale libera e mai la quota azienda.

## Cassa integrazione a zero ore

	Retribuzione convenzionale	Retribuzione utile al calcolo del TFR
Quota azienda	NO	
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,2% o 1,4% o 1,6% sulla retribuzione convenzionale	NO	
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,24% o percentuale libera sulla retribuzione utile al calcolo del TFR		<b>NO</b> se il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione <b>SI</b> se il lavoratore percepisce una qualche retribuzione ad es. per una festività soppressa. In questo caso l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione

## Cassa integrazione a X ore

	Retribuzione convenzionale	Retribuzione utile al calcolo del TFR
Quota azienda	SI, in misura proporzionale alla retribuzione percepita	
Quota TFR		<b>SI.</b> Perché matura il TFR
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,2% o 1,4% o 1,6% sulla retribuzione convenzionale	SI, in misura proporzionale alla retribuzione percepita	
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,24% o percentuale libera sulla retribuzione utile al calcolo del TFR		<b>SI.</b> In questo caso l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione

## Maternità obbligatoria

	Retribuzione convenzionale	Retribuzione utile al calcolo del TFR
Quota azienda	SI, in misura proporzionale alla retribuzione percepita	
Quota TFR		<b>SI.</b> Perché matura il TFR
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,20% o 1,4% o 1,6% sulla retribuzione convenzionale	SI, in misura proporzionale alla retribuzione percepita	
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,24% o percentuale libera sulla retribuzione utile al calcolo del TFR		<b>SI,</b> in misura proporzionale alla retribuzione percepita

## Maternità facoltativa

	Retribuzione convenzionale	Retribuzione utile al calcolo del TFR
Quota azienda	NO	
Quota TFR		<b>SI.</b> Perché matura il TFR
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,20% o 1,4% o 1,6% sulla retribuzione convenzionale	NO	
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,24% o percentuale libera sulla retribuzione utile al calcolo del TFR		<b>NO</b> se il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione <b>SI</b> se il lavoratore percepisce una qualche retribuzione ad es. per una festività soppressa. In questo caso l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione

## QUANDO EFFETTUARE I VERSAMENTI

La contribuzione a Cometa è trimestrale. Le aziende dovranno effettuare il versamento ogni tre mesi. La data di versamento dovrà ricadere entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione:

Numero trimestre	Data di versamento*	Trimestre di riferimento
1	ENTRO IL <b>20 APR</b>	GEN FEB MAR
2	ENTRO IL <b>20 LUG</b>	APR MAG GIU
3	ENTRO IL <b>20 OTT</b>	LUG AGO SET
4	ENTRO IL <b>20 GEN</b>	OTT NOV DIC

\* Per "data di versamento" si intende il giorno in cui i contributi si rendono disponibili per valuta sul conto del Fondo Cometa presso la Banca Depositaria. Pertanto, con la dicitura "entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione" si intende che la data valuta per il beneficiario (Fondo Cometa) deve ricadere entro il 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio.

Si precisa inoltre che non si accetta la valuta retrodatata, incorrendo altrimenti al sanzionamento per morosità in ottemperanza alle norme Covip.